All.2

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO AL TAR SICILIA PALERMO (SEZIONE III) N. 303/2021 RG

I. RICORRENTE: *COMUNE DI REGALBUTO*, con sede legale in Piazza della Repubblica, 1 - 94017 Regalbuto in Provincia di Enna (Codice Fiscale 80000660862 e Partiva IVA 00421370867) con l'Avvocato Giovanni Mandolfo del Foro di Catania

II. AMMINISTRAZIONI RESISTENTI: **1)** Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea **2)** Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 7; **3)** Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento;

III. CONTROINTERESSATI GIA' INTIMATI: 4) *MAROSA ASSOCIAZIONE INTERPODERALE; 5) GURGO ASSOCIAZIONE; ASSOCIAZIONE STOCCATELLO; 6) ASSOCIAZIONE MINTINA GORGO DI SALE REALMUTISI; ASSOCIAZIONE SCALONAZZO; 7) ASSOCIAZIONE MIGLIFULO - CANNIZZARA, 8) COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE; 9) COMUNE DI FURNARI;*

IV. OGGETTO DEL GIUDIZIO E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, ivi annotato al n.303/2021 RG ed assegnato alla Terza Sezione interna, il Comune ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa autorizzazione ex art. 41, comma 4 c.p.a ed art.52 comma 2 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami e concessione di idonea misura cautelare, anche sospensiva, ex art. 55 c.p.a., nei limiti di interesse, i seguenti atti e/o provvedimenti: "..***1)*** *il decreto del Dirigente Generale del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea numero 1558/Serv 7° del 13.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 04.12.2020 n. 60, relativo all'Azione 4.3.1 recante in epigrafe "approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3, Azione 1, del P.S.R. 2014-2020" (con indicazione a.- delle istanze ammissibili a finanziamento da 1 a 133 e degli importi richiesti nonché dei relativi punteggi parziali assegnati e b.- delle istanze ricevibili non ammissibili a finanziamento da 1 a 45 e relative motivazioni di cui alla colonna "note"), nella parte in cui ha inserito il progetto del Comune di Regalbuto contrassegnato col codice n. 94250217851 e numero d'ordine 12 fra le operazioni non ammesse invece che fra quelle ammesse);* ***2)*** *ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresi ove occorra e per quanto di interesse: 2.1) gli atti, non meglio conosciuti, di cui si riferisce nell'impugnato D.D.G. 1558 del 13.11.2020, con i quali "sono state esaminate le memorie presentate dalle Ditte per il riesame del punteggio attribuito*

nonché per la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità…"; 2.2) gli elenchi provinciali definitivi relativi alle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili del bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 2020 con le relative note di trasmissione al Dipartimento della Commissione istruttoria incaricata di esaminare le istanze presentate nell'ambito del bando (già nominata con decreto del 27.05.2020 n. 1568) del 09.10.2020 n. 2982, nonché dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Agrigento del 09.10.2020 prot. 104242, non conosciuti e soltanto menzionati dal D.D.G.1558 del 13.11.2020; 2.3) il decreto del Dirigente Generale del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea numero n. 1036/Serv.7° dell'11.08.2020, con cui, in relazione alla medesima Azione sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori: a) delle istanze ammissibili a finanziamento, con evidenza delle operazioni ammesse da 1 a 111 e degli importi richiesti nonché dei relativi punteggi parziali assegnati e b) delle istanze ricevibili non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni, nella parte in cui ha inserito il progetto del Comune di Regalbuto fra le operazioni non ammesse; 2.4) il verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione della Commissione Istruttoria in Servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 UIA di Cammarata datato 04.08.2020, trasmesso al Comune di Regalbuto in uno alla nota del 18.08.2020 protocollo numero 2371, con cui la Commissione di Valutazione ha ritenuto il progetto non cantierabile poiché "…mancano calcoli idraulici e non vengono forniti chiarimenti riguardante i provvedimenti autorizzatori relativi l'attraversamento del fiume Salso a valle della diga Pozzillo. La mancanza di tale elaborato (punto 5/l delle disposizioni attuative) comporta l'inammissibilità della domanda (paragrafo 14.1)…"; 3) in via meramente subordinata e cautelativa, ove occorra e per quanto di interesse, l'art. 4 del bando approvato con DDG del 18.04.2019 n. 532, pubblicato sulla GURS del 03.05.2019 n. 19, nella parte in cui rinvia al "…paragrafo 14.1 delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 4.3 azione 1 PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 1030 del 31/08/2016 e modificate con il DDG 1438 del 31.10.2016…", nonché il medesimo paragrafo 14.1 di tali Disposizioni attuative nella parte in cui prevede che "…il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile…" (compresa infine, coi medesimi limiti, ogni altra disposizione connessa o consequenziale a quelle impugnate)..".

*** * ***

V. SINTESI DEI FATTI RILEVANTI:

1. Il Comune di Regalbuto, il 19.12.2020 – al fine di avvalersi delle agevolazioni dell'Azione 4.3.1. "Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali" attivate con l'Avviso di cui al DDG 352/Serv 7 del 2019 ha presentato la propria domanda di partecipazione - con tutta la documentazione richiesta, compresi il parere di fattibilità Simico, il nulla osta idrogeologico, il parere della Soprintendenza di Enna e il parere igienico-sanitario - chiedendo un contributo dell'importo di € 549.996,14 per i "lavori di ammodernamento e ristrutturazione della strada comunale ex interpoderale <<Erbe Bianche>> a partire dall'innesto con la S.P.83, 19" (sita appunto nell'omonima

Contrada Erbe Bianche, ricadente nel territorio comunale, fogli di mappa n. 15, 16, 26, 27 e 28).
Il progetto risultava immediatamente cantierabile, essendo stato chiarito sin dalla allega Relazione Tecnica che il progetto era "…relativo ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione della strada comunale esistente ex interpoderale…", nonché di "…ripristino e recupero…", che "…la strada è stata realizzata da oltre dieci anni, si presenta con l'alternanza di tratti in buono stato di conservazione, grazie alla manutenzione svolta dall'ente pubblico gestore, e con tratti notevolmente ammalorati, a causa di un non efficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche…" e che "…su tutta la strada è presente una pavimentazione in conglomerato bituminoso…", che "…gli interventi di progetto… consistono nel ripristino e recupero della viabilità sul tracciato plano-altimetrico esistente, degradato dal passaggio di mezzi agricoli o eroso dalle acque piovane…"; considerato altresì che nell'allegata "cartografia", risultava evidente il tracciato stradale e il punto di passaggio della strada sopra il fiume Salso; ancora che nella "planimetria degli interventi" – in cui, come richiesto dal citato punto 5/f delle Disposizioni Attuative Specifiche sono stati puntualmente indicati i "tratti ex-novo", i "tratti in ristrutturazione" e la "ubicazione delle opere d'arte" – e che risultava chiaramente visibile che nel citato punto di passaggio sopra il fiume Salso non era previsto alcun intervento di natura idraulica.
2. Il Servizio 6 dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento, avviato il procedimento istruttorio per l'ammissibilità a finanziamento della domanda, ha chiesto alcuni documenti integrativi, e chiarimenti riguardanti provvedimenti autorizzatori relativi l'attraversamento del fiume Salso.
3. Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Territoriale dell'Assessorato Agricoltura – Servizio 7 tuttavia, con D.D.G. dell'11.08.2020 prot. 1036 ha approvato *"gli elenchi provinciali provvisori"* delle istanze inerenti al bando in questione, inserendo l'istanza del Comune di Regalbuto al numero d'ordine 60, tra quelle *"ricevibili non ammissibili a finanziamento"* ritenendo il progetto non cantierabile per la mancanza dei calcoli idraulici e dei chiarimenti riguardanti i provvedimenti autorizzatori relativi all'attraversamento del fiume Salso.
4.- Il Comune di Regalbuto, il 25.08.2020, ha presentato motivata istanza di riesame, confermando la cantierabilità del progetto, tanto con la presentazione dei calcoli idraulici, quanto con alcuni specifici rilievi afferenti al passaggio della strada sopra il fiume Salso, che escludevano la previsione nel progetto di interventi di natura idraulica sull'attraversamento, prevedendo solamente interventi di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento del corpo stradale.
5. Il Comune a ulteriore conferma, con nota del 13 novembre 2020, ha chiesto all'Autorità di Bacino di confermare che per i lavori relativi al corpo stradale dell'attraversamento esistente non fosse necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica.
L'Autorità di Bacino, in riscontro a tale richiesta, con nota del 03.12.2020 prot. 17241 *"…preso atto che. ai sensi del R.D. 523/1904 il progetto di sistemazione della sede stradale descritto non comporta interventi sulle opere idrauliche presenti, né prevede nuove opere idrauliche…"*, ha concluso che *"…non rilevandosi aspetti attinenti alle competenze di questa Autorità, non è previsto alcun parere…"* (e ciò, dopo aver premesso che *"…l'intervento previsto consiste nei lavori di ammodernamento e ristrutturazione della strada comunale esistente…"*, che *"…la strada comunale interferisce con il Fiume Salso a valle della diga Pozzillo mediante un attraversamento realizzato con tubi ARMCO posati sul fondo dell'alveo del fiume su! quale è stato realizzato il corpo stradale, giusto N.O. idraulico N. 7022 del 03/08/2005 rilasciato*

dall'Ufficio del Genio Civile di Enna ai sensi del Regio Decreto N. 523/4904, all'allora Associazione Salso Gazzana, beneficiaria di contributo a valere su fondi del PSR come strada interpoderale (opere realizzate da privati, seppure di interesse pubblico)…", aver inoltre rilevato che *"…il progetto <<non prevede interventi di natura idraulica sull'attraversamento ma solamente interventi di manutenzione straordinaria relativi ai rifacimento del corpo stradale, della pavimentazione, nonché dei cordoli e cunette in cls. delimitanti il corpo stradale, già esistenti ma ammalorati>>…"*, che *"…<<relativamente alle tubazioni poste al di sotto del corpo stradale, aventi la funzione di permettere il deflusso delle acque (attraversamento del Fiume Salso), esse sono integre e sgombre da detriti e non necessitano di alcun intervento>>…"* e aver *"…verificato che sull'area oggetto di intervento non sono presenti dissesti nel PAI vigente…"*).

6. Con decreto del Dirigente Generale del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea numero 1558/Serv 7° del 13.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 04.12.2020 numero 60, il progetto del Comune di Regalbuto è stato inserito al numero d'ordine 12 fra le operazioni non ammesse a finanziamento, sul solo presupposto – indicato in motivazione – che il progetto risulterebbe "non cantierabile: mancante dell'Autorizzazione idraulica unica".

VI. SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO.

Col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, ivi annotato al n.303/2021 RG ed assegnato alla Terza Sezione interna, il Comune di Regalbuto ricorrente nell'impugnare gli atti elencati, ha contestato l'illegittima collocazione del suo progetto contrassegnato col codice n. 94250217851, col numero d'ordine 12 fra le operazioni non ammesse invece che fra quelle ammesse, mirando ad ottenere il legittimo inserimento del medesimo progetto nella graduatoria definitiva delle operazioni ammesse di cui all'elenco allegato al DDG menzionato (posto l'interesse qualificato alla proposizione del ricorso, per l'attribuzione di 88 punti, come riportato nella domanda di aiuto che lo collocano in graduatoria, ove riammesso, in posizione utile a ottenere il contributo richiesto, e comunque l'ammissione in vista di un futuro incremento della dotazione finanziaria della misura)

La motivazione della "non ammissibilità" del progetto – ritenuto come si è detto *"non cantierabile"* per mancanza *"dell'Autorizzazione idraulica unica"* – è sconfessata dai rilievi formulati in sede procedimentale dal Comune e confermati dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con la citata nota del 03.12.2020, in cui si esclude che nel progetto siano previsti interventi di natura idraulica sull'attraversamento del Fiume Salso.

Di talchè, col ricorso, si è chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dei citati artt. 41, comma 4 e 52, comma 2 C.P.A. e concessione di idonea misura cautelare, richiesta ex art.55 CPA, di carattere sia sospensivo che ed eventualmente propulsivo.

VII. SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO:

VII.1. Il ricorso in epigrafe è stato affidato ad un primo motivo di ricorso, rubricato *I.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione - violazione degli articoli 1, 3, 6 e 12 della legge numero 241 del 1990 – violazione dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo, di tassatività e del clare loqui – falsa applicazione dell'art. 4 del bando approvato con DDG del 18.04.2019 n. 532 e del paragrafo 14.1 delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 4.3 azione 1 PSR Sicilia 2014/2020*

approvate con D.D.G. n. 1030 del 31.08.2016 e modificate con il DDG 1438 del 31.10.2016.
Con tale motivo, il Comune ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per la ragione che l'Assessorato avrebbe dovuto sin da subito desumere - dalla documentazione (allegate *"relazione tecnica"*, *"cartografia"* e *"planimetria degli interventi"*) ove non si prevedeva alcun intervento di natura idraulica nel punto di passaggio della strada sopra il fiume Salso - che il progetto era "esecutivo" e "prontamente cantierabile".
L'immediata cantierabilità senza necessità della *"Autorizzazione idraulica unica"* è stata dimostrata dal Comune, tanto in sede di istruttoria, quanto con la motivata e documentata istanza di riesame del 25.08.2020.
La definitiva conferma della cantierabilità è pure giunta dall'Autorità di Bacino che, con la nota del 03.12.2020, ha comunicato che *"…non rilevandosi aspetti attinenti alle…"* proprie *"…competenze… non è previsto alcun parere…"*.
Gli atti impugnati sono viziati per non aver l'amministrazione tenuto correttamente conto dell'istanza di riesame che il Comune, ai sensi del punto 15 delle Disposizioni Attuative, ha presentato il 25.08.2020 all'esito della graduatoria provvisoria (in cui si è ritenuto che il progetto non fosse cantierabile, tanto per la mancanza di calcoli idraulici relativi ai pozzetti, quanto per l'assenza dei chiarimenti sui provvedimenti autorizzatori afferenti all'attraversamento del fiume Salso). L'Assessorato invero, con la graduatoria definitiva ha accolto solo il profilo afferente ai calcoli idraulici, rigettandolo invece con riferimento all'attraversamento del fiume Salso, senza compiuta e più ampia motivazione.
VII.2. Il ricorso in epigrafe è stato affidato ad un secondo motivo di ricorso, rubricato *II.- Violazione e/o falsa applicazione del D.S.G. del 12.09.2019 n. 68 come modificato dal D.S.G. dell'11.11.2019 n. 118 del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia – dell'art. 61 del Regio Decreto 25.07.1904 n. 523.*
Con tale motivo il Comune ricorrente ha dedotto che gli atti impugnati, essendo basati sull'asserita – ma invero non necessaria e neppure ottenibile – "Autorizzazione idraulica unica" si pongono anche in violazione della normativa in epigrafe, che disciplina gli interventi su suolo demaniale fluviale.
VII.3. Il ricorso in epigrafe è stato affidato ad un terzo motivo di ricorso, rubricato *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del bando approvato con D.D.G. n. 532/Serv 7° dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 18.04.2019 afferente alla Sottomisura 4.3 Azione 1 pubblicato sulla GURS del 03.05.2019 n. 19 – dell'art. 14.1 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.3 Azione 1 approvate con DDG del 31.08.2016 n. 1030 e modificate con DDG del 31.10.2016 n 1438 - dell'art. 12 della legge 241/1990.*
Con tale motivo il Comune ricorrente ha dedotto che l'Assessorato, escludendo il progetto del Comune, ha utilizzato un criterio non previsto dalla *lex specialis*.
Il paragrafo 14.1 delle Disposizioni Attuative invero, dopo aver previsto che il progetto da allegarsi alla domanda deve essere *"…esecutivo e quindi prontamente cantierabile…"*, dispone che *"…alla domanda dovrà essere allegata… tutta la documentazione necessaria per la immediata esecuzione delle opere…"*.=
La previsione non può essere estesa al di là del suo significato letterale e va applicata in maniera rigorosa, dovendosene pertanto limitare la portata alla sola documentazione necessaria alla realizzazione dell'investimento (senza che altro possa essere richiesto).
L'Assessorato al contrario, ha indebitamente introdotto un criterio più restrittivo, avendo richiesto documentazione non prevista e non necessaria dal bando.

VII.4. Il ricorso in epigrafe è stato affidato ad un quarto motivo di ricorso, rubricato *In via subordinata e cautelativa: illegittimità dell'art. 4 del bando approvato con D.D.G. n. 532/Serv 7° dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 18.04.2019 afferente alla Sottomisura 4.3 Azione 1 pubblicato sulla GURS del 03.05.2019 n. 19 nonché dell'art. 14.1 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.3 Azione 1 Approvate con DDG del 31.08.2016 n. 1030 e modificate con DDG del 31.10.2016 n 1438, perché viziati da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.*
Col quarto motivo di ricorso si è dedotto, in via meramente subordinata e cautelativa, l'illegittimità per quanto di interesse dell'art. 4 del bando e del paragrafo 14.1 delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 4.3 azione 1 PSR Sicilia 2014/2020 – richiamato appunto dall'art. 4 del bando - nella parte in cui prevede che *"…il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile…"*.
Il paragrafo 14.1 delle Disposizioni attuative e l'art. 4 del bando che ad esso fa riferimento invero, risultano in tale subordinata ipotesi viziati da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, stante che la chiesta *"cantierabilità"* non può in alcun modo incidere sulla valutazione della fattibilità in astratto dell'iniziativa, bensì soltanto sulla sua realizzazione, cosicché risulta con ogni evidenza irragionevole – con correlato vizio di eccesso di potere - configurarla come condizione di ammissibilità.
VIII. Con l'istanza cautelare, rilevata per quanto esposto la sussistenza del *fumus boni iuris*, si è rilevato come in mancanza di una misura cautelare che consenta la immediata riammissione del Comune di Regalbuto, si rischierebbe di pregiudicare in maniera grave e irreversibile le sue legittime ragioni, stante la progressiva distribuzione delle risorse a quanti attualmente risultano individuati quali beneficiari.

IX. Con l'istanza ex artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 CPA, si è rilevato come l'elevato numero dei potenziali controinteressati - ossia dei soggetti inseriti nell'elenco delle istanze ammissibili a finanziamento allegato e parte integrante del citato Decreto del Dirigente Generale del Servizio 7 del 13.11.2020 n. 1558 che, tenuto conto delle loro posizioni in graduatoria, hanno interesse alla conservazione degli atti e provvedimenti con l'odierno ricorso impugnati – renda necessaria la notificazione del ricorso anche a mezzo di pubblici proclami.

X. Si è quindi chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento per quanto di interesse degli atti impugnati, previa sospensione degli effetti o altra misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 55 CPA e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 comma 4 e dell'art. 52 comma 2 CPA. Con riserva d'ogni ulteriore deduzione ed eccezione, nonché di proporre motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi difensivi, nonché in ogni caso col rimborso del contributo unificato, come per legge.

Catania/Palermo 23.03.2021 Avvocato Giovanni Mandolfo

Firmato digitalmente da: MANDOLFO GIOVANNI ANGELO MARIA
Ruolo: AVVOCATO
Data: 23/03/2021 11:46:10